



REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA “tata familiare”



(approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 24/09/2012)

Art. 1**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Aymavilles.

Art. 2**Finalità del sistema**

1. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini.

2. La realizzazione delle finalità del sistema consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti ed attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, alla stretta integrazione dei servizi con le famiglie riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

4. I servizi educativi per la prima infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

Art. 3**Servizi istituiti**

1. Nel Comune di Aymavilles è istituito il servizio di "TATA FAMILIARE".

2. Il servizio di tata familiare accoglie un totale di 8 bambini compresenti (n. 2 tate disponibili) è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 17.00 per 4 posti a tempo pieno e sempre negli stessi giorni settimanali dalle ore 08.30 alle 14.00 per ulteriori 4 posti tempo part time.

3. Il Comune di Aymavilles supporta l'attività delle tate familiari che prenderanno servizio presso i locali dell'"ex alloggio del custode" sito nel plesso scolastico del Comune.

4. Sono previste delle chiusure annuali non superiori a 10 giorni per la partecipazione ai corsi di aggiornamento regionali oltre i giorni di ferie concordate con le famiglie.

Art. 4**Ammissione al Servizio**

1. Al servizio di Tata Familiare istituito nel Comune di Aymavilles sono ammessi tutti i minori, in età utile, residenti nel territorio della regione Valle d'Aosta, ma avranno la priorità i minori residenti nel Comune di Aymavilles.

Art. 5**Domande di ammissione**

1. La Giunta comunale stabilisce i termini per la presentazione delle domande di ammissione al servizio di tata familiare ed approva la documentazione da produrre in allegato alle stesse, solo in occasione della prima attivazione del servizio.
2. Tutte le domande di ammissione possono essere presentate a decorrere dal giorno della nascita del minore di cui si chiede l'inserimento e sono accettate durante tutto l'arco dell'anno e verranno accolte successivamente dalla tata.

Art. 6**Formazione delle graduatorie**

1. In sede di prima applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, la Giunta Comunale approva, nel termine di quindici giorni da quello fissato per la presentazione delle domande di ammissione al servizio di tata familiare, la relativa graduatoria, assegnando ai richiedenti i punteggi stabiliti dal presente regolamento.
2. Saranno approvate due graduatorie per tale servizio:
 - a) una per i bambini residenti in Aymavilles;
 - c) una per i bambini residenti in altri comuni della Valle d'Aosta.

Art. 7**Criteri per la formazione delle graduatorie per il servizio di tata familiare**

1. I criteri per la formazione delle graduatorie per il servizio di tata familiare sono così determinati:
 - a) minori i cui genitori sono lavoratori dipendenti a tempo pieno, per ogni genitore **punti 5**;
 - b) minori i cui genitori sono lavoratori dipendenti a tempo parziale, per ogni genitore **punti 3**;
 - c) minori i cui genitori sono lavoratori autonomi, per ogni genitore **punti 4**;
 - d) figli a carico del nucleo familiare oltre a quello di cui si chiede l'inserimento, per ogni figlio **punti 1**;
 - e) presenza nel nucleo familiare di figli disabili, oltre a quello di cui si chiede l'inserimento **punti 3**
 - f) in caso di famiglia effettivamente monogenitoriale (vedovi, separati, ragazze madri o ragazzi padri), i punteggi di cui alle lettere a), b) e c) **sono raddoppiati** e a tale somma si aggiungono ulteriori **punti 2**;
 - g) minori aventi almeno uno dei genitori con residenza (effettiva o storica) di almeno tre anni in Valle d'Aosta **punti 5**
 - h) in caso di parità di punteggio precede il possessore di I.R.S.E.E. inferiore;
 - i) in caso di parità di punteggio e di reddito precede il minore di età;
 - j) in caso di gemelli si fa riferimento all'ordine alfabetico, ferma restando la facoltà della famiglia di inserire un diverso gemello.

Art. 8**Modalità per l'inserimento dei minori, la rinuncia e l'esclusione**

1. Al momento della chiamata per l'inserimento del minore, il nucleo familiare interessato ha una settimana di tempo a disposizione per comunicare l'accettazione o la rinuncia all'inserimento.

2. Per ogni minore ammesso al servizio di tata familiare, viene programmato un periodo di graduale e progressivo ambientamento (che può durare da una a tre settimane, a seconda della risposta del minore e delle necessità dei genitori), durante il quale è necessaria la presenza di un familiare presso la struttura.
3. L'orario durante il periodo di inserimento e la durata dello stesso vengono stabiliti dal personale educativo, tenuto conto della risposta del minore alla situazione.
4. I minori utilmente collocati in graduatoria, i quali maturano il diritto all'inserimento ma non hanno ancora compiuto i 3 mesi di età, conservano la posizione in graduatoria e vengono inseriti al compimento del terzo mese, esclusivamente in presenza di posti vacanti nella struttura.
5. Per i minori inseriti in struttura, il trasferimento della residenza in altro comune non comporta l'esclusione dal servizio.
6. Per i minori che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza presso la struttura del servizio è prolungata sino all'apertura della stessa.
7. L'esclusione dei minori dal servizio di tata familiare può essere disposta in caso di dichiarazione di dati risultata non veritiera in sede di presentazione della domanda di ammissione, in caso di assenza dal servizio superiore a trenta giorni consecutivi (purché non imputabile a motivi sanitari certificati, a ferie comunicate o ad assenze comunque giustificate), nonché per il mancato pagamento della quota a carico per un periodo superiore a due mesi, anche non consecutivi.

Art. 9 Assenze

1. L'assenza dei minori per ferie del nucleo familiare o per giustificate motivazioni familiari, deve essere preventivamente comunicata alla tata entro 30 giorni.
2. L'assenza dei minori per malattia o infortunio, deve essere tempestivamente comunicata alla tata.
3. La riammissione dei minori al servizio, conseguente ad assenze per malattia superiori ai cinque giorni, è subordinata alla presentazione di un certificato medico di malattia, con l'avvertenza che i giorni di sabato ed i festivi infrasettimanali devono essere contati al fine dei giorni effettivi di assenza, solamente se compresi fra i giorni di assenza precedenti e seguenti gli stessi giorni di chiusura della struttura.
4. La riammissione dei minori al servizio, conseguente ad assenze diverse dalla malattia, può avvenire con la sola autocertificazione del genitore nella quale si attesti, come causa di assenza, motivo diverso dalla malattia.

Art. 10 Allontanamento e riammissione al servizio di tata familiare

1. Criteri di allontanamento del bambino dal servizio di tata familiare:
 - temperatura esterna superiore a 38° e malessere fisico evidente;
 - diarrea;
 - vomito ripetuto;
 - malattia della cute non trattata;
 - qualsiasi sintomo doloroso evidente.

2. I genitori del bambino che presenta i suddetti malesseri devono provvedere al ritiro nel più breve tempo possibile. Per questo è utile lasciare più recapiti telefonici.

3. Per la riammissione a seguito di allontanamento per sospetta malattia infettiva è necessaria la certificazione medica che non è invece necessaria per allontanamento dovuto a semplice malessere fisico che permetta il rientro entro 5 giorni consecutivi.

4. Nel caso in cui si dovesse procedere all'allontanamento per la seconda volta durante la settimana, il rientro dovrà essere certificato dal medico indipendentemente dalla durata della malattia.

Art. 11 **Alimentazione**

1. La dieta è stabilita dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. Il servizio di tata può accettare diete particolari, salvo prescrizione medica e accordo con la famiglia. I casi allergici del bambino devono essere dichiarati dai genitori al momento dell'iscrizione al servizio di tata familiare e documentati da certificazione medica.

Art. 12 **Somministrazione di farmaci**

1. Il personale deve procedere alla somministrazione di medicinali ai bambini nei soli casi in cui questi siano del tipo salva vita sulla base di puntuale prescrizione medica.

Art. 13 **Norme di sicurezza**

1. E' proibito l'uso di catenelle, braccialetti, orecchini che possono costituire un pericolo.

2. E' inoltre vietato ai genitori fornire al bambino merendine, caramelle, biscotti ecc.

3. E' consigliabile sorvegliare che i bambini non portino all'interno della struttura oggetti pericolosi per la loro incolumità.

Art. 14 **Quote di partecipazione**

1. Le quote di partecipazione sono stabilite annualmente dal servizio regionale.

Art. 15 **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, sarà pubblicata all'albo pretorio per la durata di quindici giorni, oltre che sul sito Internet del Comune di Aymavilles e sarà a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 16 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.